

PARERE su “Bozza di Regolamento recante disposizioni relative alla struttura e al funzionamento dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR)” (di seguito Bozza) (vers 12.3.07, trasmesso ai componenti del CUN in data 14.3.07)

Visti i comma 138, 139 e 140 dell’art. 2 del DL n. 262/06 convertito con Legge n.286/06 che individuano finalità e compiti della costituenda Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) nonché la procedura per il suo avvio

Viste le LINEE GUIDA per il Regolamento ministeriale sulla struttura e sul funzionamento dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR)”

Vista la BOZZA del 12 marzo 2007 del “Regolamento recante disposizioni relative alla struttura e al funzionamento dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR)”

Il CUN:

1. Condivide e valuta positivamente l’attivazione di una Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR). La valutazione rappresenta infatti l’imprescindibile complemento ai principi di autonomia e di responsabilità, nell’ottica attualmente sempre più perseguita di una moderna ed efficiente riforma, su parametri europei, del Sistema italiano delle università e degli enti di ricerca (SUR).

2. Ritiene che l’evoluzione istituzionale dal CNVSU e CIVR all’ANVUR debba comportare un salto di qualità, consolidando l’autonomia della valutazione e affermandone la terzietà verso gli organismi del SUR, in un insieme di sinergie propulsive dell’alta formazione e della ricerca per lo sviluppo del Paese.

3. In tale dimensione innovativa e anche alla luce dei relativi metodi e standard internazionali, osserva che dall’esame della Bozza di regolamento emergono alcuni aspetti critici:

a. il rapporto fra l’impianto normativo della Bozza e la normativa vigente riguardo il Sistema dell’università e della ricerca (SUR); in diversi punti la Bozza introduce criteri e regole che appaiono collidere con norme vigenti e con ruoli e funzioni di vari organismi del SUR, in particolare con quelli che regolano l’autonomia dei singoli Atenei e con la programmazione triennale.

b. il ruolo della Agenzia; l’attività dell’Agenzia sembra ispirata più a obiettivi di vigilanza e controllo, a supporto ministeriale, che di fecondo sviluppo di un clima istituzionale e organizzativo per cui la valutazione diventi strumento di efficienza ed efficacia dei singoli Atenei e del Sistema nel suo insieme. L’Agenzia deve essere ente terzo di supporto al SUR e agli organismi che lo compongono (Atenei, Enti di Ricerca, Ministro, Ministero, ecc.) per attivare un circuito virtuoso fra autovalutazione degli stessi e valutazione esterna.

c. la nomina del Comitato di Selezione; la procedura di nomina non garantisce il principio di terzietà perché il Comitato di Selezione – che propone la rosa entro cui il Ministro sceglie cinque membri del Consiglio Direttivo – è nominato dal Ministro stesso.

d. le tipologie di accreditamento; nella Bozza si prefigura l’accreditamento da parte dell’Agenzia per l’avvio di nuove sedi e/o iniziative didattiche e per l’attività corrente. Il termine “accreditamento” si sovrappone qui a quello di “valutazione”, in una prospettiva accentratrice che, in modo non ben definito, parrebbe volta a soppiantare l’attività di accreditamento attualmente svolta da parte di altri Enti.

e. il ruolo dei Nuclei di Valutazione nei singoli Atenei; il nuovo rapporto fra Agenzia e Nuclei locali deve prevedere una ridefinizione del ruolo, della composizione e della professionalità dei Nuclei di Valutazione, il cui interscambio con l’Agenzia dovrà essere più specificatamente ponderato e approfondito.

f. la gestione dei flussi temporali; la programmazione dei tempi fra l’indicazione agli Atenei e agli Enti di ricerca di parametri, descrittori e indicatori e lo sviluppo della valutazione nelle sedi va impostata in modo chiaro e partecipativo, su scadenze temporali congrue e predefinite che consentano ai soggetti valutati una tempestiva focalizzazione degli obiettivi e delle conseguenti strategie.

g. il recupero delle esperienze di CIVR e CNVSU; l’inserimento pro tempore dei Presidenti non appare elemento sufficiente per trasferire e valorizzare a pieno l’apprendimento acquisito nelle esperienze precedenti.

h. attività di gestione; non sembra emergere con chiarezza l’ovvia necessità che fra le attività valutate rientrino quelle relative alla gestione, nel suo impianto tecnico-amministrativo.

i. la sede; la terzietà è anche di contesto territoriale-culturale e non solo tecnico-funzionale, per cui si potrebbe prendere in considerazione una città diversa da quella dove si esercita il ruolo politico-programmatico-partecipativo.

Sulla falsariga dei punti sopra individuati, sono di seguito analiticamente indicati commenti e suggerimenti nell’ambito dei singoli articoli del Regolamento.